

COMMISSIONE XIV
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

57.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 28 APRILE 1976

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE VENTUROLI

INDI

DEL PRESIDENTE FRASCA

INDICE

	PAG.
Disegno e proposte di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):	
Disciplina del commercio dei molluschi lamellibranchi (2458),	
DE MARZIO ed altri: Disciplina igienico-sanitaria del commercio dei molluschi lamellibranchi (625);	
DI GIOIA ed altri: Disciplina della coltivazione e del commercio dei molluschi lamellibranchi vivi (2902) . . .	659
PRESIDENTE	659, 661
D'ANIELLO	668
DE LORENZO	668
DI GIOIA	660, 668
FOSCHI, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i>	661, 668
GASCO, <i>Relatore</i>	660, 667
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	669

La seduta comincia alle 17,30.

ALLOCCA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge: Disciplina del commercio dei molluschi lamellibranchi (2458); De Marzio ed altri: Disciplina igienico-sanitaria del commercio dei molluschi lamellibranchi (625); Di Gioia ed altri: Disciplina della coltivazione e del commercio dei molluschi lamellibranchi vivi (2902).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Disciplina del commercio dei molluschi lamellibranchi »; e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati De Marzio ed altri: « Disciplina igienico-sanitaria del commercio dei molluschi lamellibranchi » e Di Gioia ed altri: « Disciplina della coltivazione e del commercio dei molluschi lamellibranchi vivi ».

Ricordo che nella precedente seduta si era deciso di chiedere il parere della V Commissione bilancio su una nuova formulazione degli articoli finanziari del provvedimento.

La V Commissione bilancio ha inviato il seguente parere favorevole:

« La Commissione delibera di esprimere parere favorevole al nuovo testo unificato del disegno e delle proposte di legge tra-

smesso dalla Commissione di merito, in data 21 aprile 1976, rivedendo in questi termini il parere contrario espresso in data 1° luglio 1975 ».

Passiamo all'esame degli articoli del testo unificato, a suo tempo elaborato dal Comitato ristretto.

Poiché al primo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

L'immissione al consumo alimentare dei molluschi eduli lamellibranchi è consentita alle condizioni previste dalla presente legge.

Con decreto del ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, le disposizioni della presente legge possono essere estese ad altri invertebrati marini eduli.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

Le zone acquee marine sedi di banchi e giacimenti naturali di molluschi eduli lamellibranchi e quelle utilizzate per la molluschicoltura vengono classificate in:

- 1) approvate;
- 2) condizionate;
- 3) precluse.

Alla classificazione provvedono le regioni sulla base di una indagine da predisporre entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e diretta ad accertare le condizioni microbiologiche, chimiche e fisiche delle acque marine secondo i criteri previsti dal decreto del ministro della sanità di cui all'articolo 12.

Le zone acquee non ancora classificate devono considerarsi precluse.

I risultati dell'indagine dovranno tempestivamente essere trasmessi al Ministero della sanità ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 12. Il Ministero della sanità può disporre in qualsiasi momento ispezioni tecnico-sanitarie ed accertamenti microbiologici, chimici e fisici sulle acque del litorale nazionale.

Le concessioni da parte della competente autorità marittima di zone di mare ap-

provate o condizionate per l'attivazione di impianti di coltivazione, allevamento, ingrassamento o deposito in acque marine di molluschi eduli lamellibranchi, sono subordinate ad un'ulteriore accertamento igienico-sanitario da parte degli uffici sanitari medici provinciali delle regioni.

I privati cittadini, le cooperative, le società e gli enti che intendano intraprendere un'attività relativa alla coltivazione, allevamento, ingrassamento o deposito in acque marine dei molluschi eduli lamellibranchi mediante la realizzazione di impianti fissi o galleggianti sulle coste e nelle acque marine, prima di chiedere la necessaria concessione alle competenti autorità marittime, devono inoltrare domanda scritta alla regione, per munirsi del nulla-osta sanitario relativo alla zona prescelta.

La domanda, oltre a tutte le indicazioni necessarie per facilitare l'individuazione della persona fisica o giuridica che la promuove, deve contenere la precisa indicazione della zona che si intende utilizzare e deve essere corredata da una piantina planimetrica con il progetto di massima degli impianti che si vogliono realizzare.

L'esercizio dell'impianto viene autorizzato dalla regione, dopo che sia stata accertata dai competenti uffici sanitari provinciali, sotto l'aspetto igienico-sanitario, la idoneità degli impianti e la loro corrispondenza con gli eventuali obblighi imposti al concessionario.

Le spese per gli accertamenti sopra indicati sono a carico del richiedente.

Chiunque esercita un impianto di coltivazione, allevamento, ingrassamento o deposito senza la prescritta autorizzazione o in contrasto con gli eventuali obblighi e limitazioni imposti, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire 600 mila a lire 6 milioni.

La pena di cui al precedente comma è raddoppiata per coloro che esercitano abusivamente un impianto di coltivazione, allevamento, ingrassamento o deposito in zone acquee condizionale o precluse.

L'onorevole Di Gioia ha presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, sostituire la parola: predisporre, con l'altra: disporre.

DI GIOIA. Si tratta di un emendamento formale.

GASCO. *Relatore.* Sono favorevole.

VI LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 APRILE 1976

FOSCHI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Anch'io.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Di Gioia.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 così modificato.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 3.

Qualora, a seguito dei controlli effettuati ai sensi del primo comma dell'articolo 8, si accerti che:

a) le zone acquee approvate e condizionate abbiano perduto i requisiti microbiologici, chimici e fisici precedentemente accertati, la regione provvede a riclassificarle sulla base delle loro effettive condizioni igieniche dandone comunicazione al Ministero della sanità;

b) negli impianti di coltivazione, allevamento, ingrassamento o deposito in acque marine di molluschi eduli lamellibranchi regolarmente autorizzati siano insorte cause di insalubrità, la regione prefigge al concessionario un congruo termine per la rimozione di esse, disponendo, nel frattempo, la sospensione dell'esercizio dell'impianto.

Nel caso di cui al precedente punto b), ove il concessionario non ottemperi alla ingiunzione nel termine prefissogli o le cause di insalubrità non risultino eliminabili, la regione revoca l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto, informandone l'autorità marittima.

Il provvedimento di revoca è definitivo.

Dopo tale provvedimento l'autorità marittima competente procede insindacabilmente alla revoca della concessione senza che il concessionario possa pretendere compensi o indennità di sorta.

Nel caso di cui al precedente punto b), qualora si accerti che il concessionario era a conoscenza delle condizioni di insalubrità dell'impianto, si applicano le sanzioni previste dal terzo comma dell'articolo 8.

Ove lo richiedano particolari situazioni sanitarie, il ministro della sanità, con

provvedimento motivato, vieta la raccolta, il commercio e la vendita dei molluschi eduli lamellibranchi in tutto il territorio nazionale o in parte di esso.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

I molluschi eduli lamellibranchi provenienti dalle zone acquee marine approvate, sedi di banchi o giacimenti naturali, e quelli provenienti dagli impianti ubicati in zone acquee approvate o condizionate regolarmente autorizzati ai sensi dell'articolo 2, prima di essere destinati al consumo diretto o agli stabilimenti per la surgelazione al naturale, devono essere preventivamente sottoposti negli impianti di depurazione:

a) al trattamento di risanamento, nonché alle operazioni di cernita, lavaggio, confezionamento ed etichettaggio, se appartenenti alle specie depurabili;

b) alle sole operazioni di cernita, lavaggio, confezionamento ed etichettaggio, se appartenenti alle specie non depurabili.

Nei centri di raccolta regolarmente autorizzati ai sensi dell'articolo 5, potranno essere effettuate, per le specie non depurabili, le operazioni di cui al precedente comma punto b).

Ai centri di raccolta possono affluire, per il successivo inoltro agli impianti di depurazione, in imballaggi sigillati ed etichettati, anche i molluschi eduli lamellibranchi depurabili.

I molluschi eduli provenienti da banchi o giacimenti naturali ubicati nelle zone acquee condizionate devono essere destinati, di norma, agli stabilimenti per la conservazione in scatola o in altri recipienti, previa sterilizzazione, o agli stabilimenti per la surgelazione dei molluschi cotti o di preparazioni gastronomiche precotte.

In particolari casi le autorità sanitarie competenti, sentito il Ministero della sanità, potranno consentire che i soli molluschi eduli depurabili di cui al precedente comma, siano destinati al consumo diretto previo trattamento di risanamento negli impianti o stabilimenti di depurazione.

Chiunque contravviene al disposto di cui al primo e quarto comma del presente articolo è punito, rispettivamente, con le ammende, estinguibili in via amministrativa.

VI LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 APRILE 1976

va mediante oblazione, da lire 100 mila a lire 1 milione e da lire 200 mila a lire 2 milioni, salvo che i fatti non costituiscano più grave reato.

Chiunque raccolga per porre in commercio o ponga in commercio o somministri molluschi eduli lamellibranchi provenienti da zone acque precluse alla libera raccolta è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire 3 milioni, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

L'onorevole Di Gioia ha presentato il seguente emendamento:

Alla seconda e quinta riga del primo comma sopprimere la parola: approvate.

GASCO, *Relatore*. Vorrei pregare di ritirare l'emendamento, che ha carattere sostanziale e non formale, attenendosi al testo del Comitato ristretto.

FOSCHI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Mi associo all'invito a ritirare l'emendamento.

DI GIOIA. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4.

(È approvato).

Poiché ai successivi articoli dal 5 al 16 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 5.

L'autorizzazione all'impianto ed all'esercizio degli stabilimenti di depurazione e dei centri di raccolta è rilasciata dalla regione a mezzo dell'ufficio sanitario medico provinciale competente per territorio.

Presso i suddetti uffici è tenuto, in appositi registri, l'elenco aggiornato degli stabilimenti di depurazione e dei centri di raccolta nonché degli impianti di coltivazione, allevamento, ingrassamento o deposito in acque marine autorizzati ai sensi dell'articolo 2. Ai titolari degli impianti viene rilasciato un certificato di iscrizione riportante il numero di registrazione ed attestante l'idoneità, sotto il profilo igienico-sanitario, degli impianti stessi.

Copia dell'elenco ed i relativi aggiornamenti devono essere inviati, a cura dei predetti uffici, al Ministero della sanità -

direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione.

Il Ministero della sanità, al fine di rendere più agevole il controllo sulla provenienza dei molluschi eduli lamellibranchi, pubblica ogni anno la lista ufficiale degli impianti di depurazione e dei centri di raccolta con il relativo numero di registrazione, comunicandone, di volta in volta, le variazioni agli organi incaricati della vigilanza.

Tale lista dovrà essere esposta in tutti gli esercizi di vendita di cui all'articolo 9, terzo comma.

Chiunque contravviene al disposto del precedente comma è punito con l'ammenda da lire 10 mila a lire 100 mila, estinguibile in via amministrativa mediante oblazione.

(È approvato).

ART. 6.

Gli impianti o stabilimenti di depurazione, diretti da un laureato iscritto all'albo dei medici, dei veterinari, dei biologi e dei chimici, che risponde insieme al titolare dell'autorizzazione delle condizioni igienico-sanitarie dell'impianto, dell'efficacia del trattamento di depurazione e della salubrità dei molluschi eduli lamellibranchi trattati, devono essere dotati:

a) di un laboratorio, debitamente attrezzato per eseguire controlli microbiologici e chimici delle acque marine e dei molluschi eduli lamellibranchi durante le varie fasi di lavorazione del prodotto ed in particolare prima, durante e dopo il ciclo di depurazione. Tale laboratorio è diretto dal direttore dello stesso impianto o da altro laureato iscritto agli albi precedentemente indicati;

b) di un reparto attrezzato per la cernita, il lavaggio, il confezionamento e l'etichettaggio, nonché per eventuali particolari preparazioni;

c) di un reparto per uffici e servizi amministrativi, completamente separato, dove sarà tenuto, regolarmente aggiornato, un registro di carico e scarico delle partite di molluschi depurati, nonché dei risultati degli esami di laboratorio effettuati;

d) di un idoneo impianto per lo smaltimento delle acque reflue dello stabilimento.

I centri di raccolta, diretti da un responsabile che risponde delle condizioni

igienico-sanitarie degli stessi, devono essere dotati delle attrezzature previste alle lettere *b*) e *d*) e devono avere un registro di carico e scarico regolarmente aggiornato, sul quale devono essere riportate anche le zone acquee di provenienza dei molluschi eduli lamellibranchi.

Chiunque contravviene a quanto disposto dal presente articolo per gli impianti o stabilimenti di depurazione, nonché per i centri di raccolta è punito, rispettivamente, nel primo caso con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire 300 mila a lire 3 milioni, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, e nel secondo caso con l'ammenda da lire 100 mila a lire 1 milione, estinguibile in via amministrativa mediante oblazione, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

(*E approvato*).

ART. 7.

I molluschi eduli lamellibranchi pervenuti negli stabilimenti di depurazione o nei centri di raccolta vengono sottoposti ai trattamenti previsti negli articoli 4 e 6 e alle eventuali operazioni richieste per la commercializzazione di alcune specie, nonché al confezionamento ed etichettaggio.

Le confezioni, opportunamente sigillate, devono contenere una sola specie di molluschi eduli lamellibranchi e riportare su apposite etichette inalterabili ed inamovibili, le seguenti indicazioni:

a) stabilimento di depurazione o centro di raccolta con relativo numero di registrazione;

b) specie di molluschi;

c) peso;

d) data di raccolta;

e) data di confezionamento.

I molluschi eduli lamellibranchi pervenuti negli stabilimenti per la conservazione in scatola o altri recipienti, e negli stabilimenti per la surgelazione dei molluschi cotti o di preparazioni gastronomiche precotte, saranno sottoposti al trattamento conservativo previa idonee operazioni di cernita e lavaggio.

Chiunque contravviene al disposto del presente articolo è punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da lire 100 mila a lire 1 milione, estinguibile in via amministrativa mediante oblazione.

(*E approvato*).

ART. 8.

La regione fa eseguire a cura degli uffici sanitari medici provinciali e dei locali laboratori provinciali di igiene e profilassi, o di altri laboratori all'uopo autorizzati ai sensi dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283, periodici sopralluoghi ispettivi tecnico-sanitari con controlli microbiologici, chimici e fisici delle acque di cui all'articolo 2 della presente legge, nonché di quelle utilizzate negli stabilimenti di depurazione per il risanamento dei molluschi eduli lamellibranchi.

La vigilanza igienico-sanitaria sul funzionamento degli stabilimenti di depurazione, sui centri di raccolta, sugli impianti di coltivazione, allevamento, ingrassamento o deposito in acque marine e sul trasporto, è esercitata dalla regione per mezzo delle autorità sanitarie mediche che possono avvalersi anche delle autorità sanitarie veterinarie; la vigilanza in sede di distribuzione è esercitata per mezzo delle autorità sanitarie veterinarie secondo le competenze previste dalle disposizioni di legge.

Nel caso in cui si accerti l'insalubrità dei molluschi provenienti da stabilimenti di depurazione o centri di raccolta, l'autorità sanitaria provvede ai sensi dell'articolo 3, lettera *b*). Il titolare dell'autorizzazione è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 600 mila a lire 6 milioni, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

L'autorità sanitaria locale predispone inoltre le misure di controllo idonee ad accertare l'effettiva provenienza dei molluschi dalle zone marine di cui all'articolo 2.

Su richiesta di tale autorità, le capitanerie di porto, le guardie di finanza e gli agenti previsti dall'articolo 13 collaborano per gli adempimenti di cui al precedente comma.

(*E approvato*).

ART. 9.

I molluschi eduli lamellibranchi confezionati e pronti per il consumo alimentare devono essere accompagnati, per il trasporto e la spedizione, da un'attestazione rilasciata dal direttore responsabile dell'impianto di depurazione o del centro di raccolta dalla quale risultino le seguenti indicazioni:

a) impianto di depurazione o centro di raccolta con relativo numero di registrazione;

b) impianto di coltivazione o di deposito o specchi acquei di provenienza;

c) specie di molluschi eduli, quantità in peso, numero dei colli;

d) destinatario.

I molluschi eduli lamellibranchi possono essere ammessi al consumo alimentare unicamente nelle confezioni originali sigillate, munite di regolare etichetta.

La vendita all'ingrosso ed al minuto dei molluschi è consentita esclusivamente in depositi, mercati, esercizi o chioschi regolarmente autorizzati e rispondenti ai requisiti igienico-sanitari di cui all'articolo 11.

È in ogni caso vietata la vendita ambulante ed il rinfresco dei molluschi come pure ogni altra operazione che comunque possa, durante il trasporto o la vendita, compromettere la salubrità del prodotto; è, altresì, vietato il deposito in specchi acquei marini dei molluschi confezionati destinati al consumo.

Saranno rifiutate dagli uffici di accettazione dei servizi di trasporto pubblico, le spedizioni di molluschi non conformi alle norme di cui al primo comma del presente articolo ed al secondo comma dell'articolo 7.

Chiunque contravviene alle disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda, da lire 100 mila a lire 1 milione, estinguibile in via amministrativa mediante oblazione.

(È approvato).

ART. 10.

L'importazione di molluschi eduli lamellibranchi destinati al consumo diretto, in quanto non sia regolata da speciale convenzione, è subordinata ad autorizzazione preventiva del Ministero della sanità, su domanda inoltrata dagli interessati per il tramite dei competenti organi della regione alla quale il prodotto è destinato; tale autorizzazione è rilasciata solo a ditte che possono avvalersi, direttamente o indirettamente, di stabilimenti di depurazione autorizzati ai sensi della presente legge.

L'importazione dei molluschi eduli lamellibranchi è subordinata alla presentazione di apposito documento sanitario rilasciato dall'autorità estera competente, dal quale risulti l'indicazione del bacino di coltivazione o di raccolta del prodotto e la dichiarazione che trattasi di bacino salubre, la data di raccolta e di spedizione, il

numero dei colli sigillati, il peso, le specie di molluschi eduli e il destinatario.

Il certificato, vistato dall'autorità sanitaria di confine, dopo controllo favorevole, deve scortare i colli fino a destinazione.

I molluschi eduli lamellibranchi importati, per essere ammessi al consumo alimentare, devono essere sottoposti a procedimento di depurazioni e relativi controlli, nonché alle operazioni di cernita, lavaggio, etichettaggio e confezionamento secondo le norme contenute nella presente legge.

Il ministro della sanità, con proprio decreto da emanarsi entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, stabilisce le condizioni cui debbono ottemperare le ditte per la importazione dei molluschi eduli lamellibranchi non depurabili.

Chiunque contravviene alle disposizioni del presente articolo è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 100 mila a lire 6 milioni, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

(È approvato).

ART. 11.

La conservazione dei prodotti disciplinati dalla presente legge deve avvenire in depositi autorizzati ai sensi dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283. I prodotti devono essere conservati esclusivamente in ambiente a temperatura controllata.

I locali adibiti alla conservazione dei prodotti di cui alla presente legge non possono essere destinati alla conservazione di altri alimenti e sostanze.

Il titolare del deposito deve tenere, regolarmente aggiornato, un registro di carico e scarico dal quale risultino la provenienza, la data di arrivo del prodotto e gli estremi dell'attestazione di cui al primo comma dell'articolo 9.

Chiunque intende esercitare la vendita diretta al consumatore dei prodotti disciplinati dalla presente legge deve munirsi dell'autorizzazione rilasciata dal sindaco a norma della legge 11 giugno 1971, n. 426, e relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto ministeriale 14 gennaio 1972.

L'autorizzazione stessa viene rilasciata previo parere favorevole dell'ufficiale sanitario, il quale deve accertare la idoneità dei locali e dei banchi, nonché la sufficienza dei mezzi di conservazione, anche

VI LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 APRILE 1976

nei riguardi della vendita da eseguirsi sui banchi dei pubblici mercati.

I locali o chioschi adibiti alla vendita devono rispondere ai seguenti requisiti:

a) essere convenientemente arieggiati e mantenuti in perfetto stato di pulizia;

b) le pareti laterali, per un'altezza di metri 2, e i pavimenti devono essere rivestiti da materiale impermeabile e facilmente lavabile e non devono presentare soluzioni di continuità;

c) devono essere provvisti di un locale che funzioni da deposito e sia munito di impianto refrigerante atto ad assicurarvi una temperatura idonea al mantenimento della freschezza e della vitalità del prodotto.

I banchi di esposizione devono essere:

1) costituiti od almeno ricoperti da materiale impermeabile e lavabile che non presenti soluzioni di continuità;

2) muniti di un dispositivo che metta la merce al riparo da ogni eventuale insudiciamento e da contatti o manipolazioni del pubblico;

3) muniti di impianto refrigerante che assicuri una temperatura idonea al mantenimento della freschezza e della vitalità del prodotto.

Il ministro della sanità, con proprio decreto, può stabilire eventuali altri requisiti igienici dei predetti locali, chioschi e banchi di vendita.

Chiunque contravviene alle norme del presente articolo è punito con l'ammenda da lire 50 mila a lire 500 mila, estinguibile in via amministrativa mediante oblazione.

(È approvato).

ART. 12.

Il ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, stabilisce con proprio decreto:

1) i requisiti microbiologici, chimici e fisici delle acque approvate e condizionate, le metodiche, le modalità di prelievo dei campioni di acqua, la periodicità delle ispezioni tecnico-sanitarie e dei controlli microbiologici, chimici e fisici di cui all'articolo 8; i requisiti delle acque destinate al rifornimento degli impianti di depurazione e le modalità dell'eventuale trattamento di dette acque con mezzi meccanici, fisici e/o chimici al fine di renderle

idonee, sotto il profilo microbiologico e chimico, alla depurazione dei molluschi eduli e al mantenimento della loro vitalità;

2) l'elenco delle specie di molluschi eduli lamellibranchi soggette a trattamento di depurazione e le modalità del trattamento stesso;

3) le modalità di confezionamento, il periodo e le modalità di conservazione dei molluschi eduli; gli eventuali dispositivi da utilizzare per la vendita diretta o per la somministrazione dei molluschi eduli lamellibranchi destinati al consumo alimentare allo stato crudo; le specie di molluschi che, per particolari condizioni biologiche o esigenze commerciali, possono essere vendute sgusciate o sfuse;

4) i requisiti microbiologici, chimici e biologici dei molluschi eduli lamellibranchi in relazione alle rispettive destinazioni, le modalità del prelievo dei molluschi eduli lamellibranchi da sottoporre ad analisi microbiologica e chimica, durante le varie fasi dalla produzione alla commercializzazione del prodotto, e le metodiche di analisi.

Il ministro della sanità, con proprio decreto, di concerto con il ministro della marina mercantile, sentito il Consiglio superiore di sanità, emana l'elenco delle acque precluse alla raccolta di molluschi eduli.

Con decreto del ministro della marina mercantile, di concerto con quello della sanità, sono determinate le modalità ed i periodi per lo sfruttamento razionale dei banchi e giacimenti naturali di molluschi eduli lamellibranchi. Con lo stesso decreto viene stabilita la documentazione richiesta per l'autorizzazione alla captazione delle acque marine destinate al rifornimento degli impianti di depurazione.

(È approvato).

ART. 13.

La vigilanza per l'applicazione delle norme della presente legge e dei relativi decreti di esecuzione è delegata alle autorità sanitarie regionali che la esercitano, in conformità alle direttive impartite dal Ministero della sanità e, per quanto di competenza, dal Ministero della marina mercantile.

L'accertamento delle infrazioni alla presente legge ed alle disposizioni applicative

VI LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 APRILE 1976

da emanare con successivi decreti può essere altresì effettuato dalle guardie di finanza, dal personale delle capitanerie e degli uffici di porto, dagli agenti della sanità marittima, dai carabinieri, dagli agenti di pubblica sicurezza e da ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria, nonché dalle guardie comunali.

(È approvato).

ART. 14.

I molluschi eduli lamellibranchi se risultino provenienti da zone acquee precluse o da impianti non autorizzati ovvero risultino posti in vendita:

con requisiti microbiologici, biologici, chimici o fisici difformi da quelli prescritti dai decreti del ministro della sanità;

sottoposti a qualsiasi tipo di manipolazione che li renda insalubri o venduti sfusi o sgusciati, salvo i casi previsti dall'articolo 12, n. 3, ovvero in confezioni sprovviste di sigillo o di etichette;

morti o non vitali o non mantenuti alle temperature prescritte dai decreti del ministro della sanità;

sprovvisi di idonea protezione contro l'azione della polvere e degli agenti atmosferici;

devono essere sequestrati e distrutti come dannosi o potenzialmente dannosi per la pubblica salute.

(È approvato).

ART. 15.

Chiunque contravviene alle norme della presente legge, salvo i casi espressamente previsti, è punito con l'ammenda da lire 80 mila a lire 800 mila, estinguibile in via amministrativa mediante oblazione.

(È approvato).

ART. 16.

Nei casi in cui è previsto che l'ammenda sia estinguibile in via amministrativa mediante oblazione, questa ha luogo entro il decimo giorno dalla notificazione, con il versamento di una somma pari al decimo del massimo della sanzione prevista, ovvero, dall'undicesimo al trentesimo giorno dalla notificazione, con il versamento di una somma pari al terzo del massimo della suddetta sanzione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 17.

Nel primo quinquennio di applicazione della presente legge, il Ministero della sanità, provvede ad erogare alle regioni direttamente interessate alla molluschicoltura per la progettazione, costruzione, ampliamento ed adeguamento degli impianti di depurazione di molluschi eduli lamellibranchi un contributo di lire 10 miliardi in ragione di lire due miliardi annui a decorrere dall'anno 1975.

A tal fine le regioni presenteranno al Ministero della sanità i relativi progetti correlati da circostanziata relazione e da preventivo di spesa.

Il relatore, onorevole Gasco, ha presentato a nome del Comitato ristretto il seguente emendamento:

Al primo comma sostituire la cifra: « 1975 », con l'altra: « 1976 ».

La V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 17 così modificato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 18.

All'onere di lire 2 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio 1975 si fa fronte mediante riduzione di pari importo del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1975.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

Il relatore, onorevole Gasco, ha presentato a nome del Comitato ristretto il seguente emendamento:

Al primo comma sostituire le parole: « esercizio 1975 », « capitolo 6856 », « per il 1975 », rispettivamente con le parole: « esercizio 1976 », « capitolo 9001 », « per il 1976 ».

VI LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 APRILE 1976

La V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 18 così modificato.

(*È approvato*).

Poiché ai rimanenti articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne data lettura:

ART. 19.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle coltivazioni e ai depositi in zone acquee non sottoposte alla giurisdizione dell'amministrazione marittima.

(*È approvato*).

ART. 20.

Restano ferme le disposizioni in materia di concessione di demanio marittimo ed in materia di sanità che non siano in contrasto con le norme della presente legge.

La legge 4 luglio 1929, n. 1315, e successive modificazioni ed integrazioni è abrogata.

(*È approvato*).

NORME FINALI E TRANSITORIE.

ART. 21.

Le disposizioni relative alla depurazione, alla cernita, al lavaggio, alla vendita e all'importazione dei molluschi eduli, entrano in vigore un anno dopo la pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

(*È approvato*).

ART. 22.

Gli impianti di coltivazione, allevamento, ingrassamento o deposito in acque marine di molluschi eduli lamellibranchi regolarmente autorizzati, già in esercizio all'entrata in vigore della presente legge, proseguono la loro attività a condizione che entro il termine di due mesi presentino

alla regione, tramite la competente autorità sanitaria, istanza di nuova autorizzazione.

Entro sei mesi dalla presentazione dell'istanza la regione, mediante ispezioni, accerta l'idoneità dell'impianto, e, nel caso in cui quest'ultimo non risulti rispondente alle norme della presente legge, prefigge un congruo termine per l'adeguamento dello stesso disponendo nel frattempo la sospensione dell'esercizio.

Nel caso in cui nel termine stabilito l'impianto non sia reso idoneo la regione revoca la precedente autorizzazione secondo quanto disposto dall'articolo 3.

(*È approvato*).

ART. 23.

Gli impianti di refrigerazione dei locali, chioschi e banchi adibiti alla vendita dei molluschi eduli lamellibranchi possono, per il periodo di due anni dall'entrata in vigore della presente legge, essere sostituiti con l'impiego di ghiaccio di acqua potabile e di ghiaccio di acqua marina salubre a condizione che il ghiaccio non venga a contatto diretto con i molluschi.

(*È approvato*).

Il relatore Gasco ha proposto il seguente titolo:

« Norme igienico-sanitarie per la produzione, commercio e vendita dei molluschi eduli lamellibranchi ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FRASCA

GASCO, *Relatore*. Vorrei semplicemente rallegrarmi per il superamento della questione finanziaria che ha bloccato per tanto tempo questo provvedimento. Oggi abbiamo finalmente varato questo provvedimento attorno al quale abbiamo lavorato per mesi in sede di Comitato ristretto ed anche in collaborazione con tecnici messi a nostra disposizione dal Ministero della sanità.

Si tratta di un provvedimento che ritengo rivesta una notevole importanza sia sotto il profilo economico, perché questo

VI LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 APRILE 1976

tipo di attività impegna nel nostro paese migliaia di pescatori, rappresentando un movimento di affari non indifferente, sia sotto il profilo igienico-sanitario e alimentare, in quanto il mollusco è un alimento di primaria importanza ed anche relativamente di basso costo.

Dopo gli episodi di Napoli e la temporanea sospensione dell'allevamento dei molluschi in talune zone d'Italia, il provvedimento ora approvato, e che spero otterrà anche l'approvazione dell'altro ramo del Parlamento, potrà dare l'avvio ad una diversa sistemazione di questa materia piuttosto complessa.

Nel provvedimento in discussione è stato anche dato lo spazio dovuto alle regioni per la parte di loro competenza e si avrà attraverso lo stanziamento — che forse si rivelerà modesto ma comunque rappresenta un fatto positivo — una collaborazione tra ministero e regioni per la costruzione di quegli impianti di depurazione che sono indispensabili.

Il provvedimento che ora approviamo certamente non è perfetto ma rappresenta comunque una svolta di notevole importanza, per cui eventuali piccoli inconvenienti potranno essere sempre superati in un secondo momento.

DI GIOIA. Il gruppo comunista voterà a favore di questo provvedimento che, come ha sottolineato il relatore, tende a risolvere una serie di problemi, da quello economico a quello della tutela della salute pubblica, in relazione all'uso che si fa dei molluschi in talune zone del nostro paese e soprattutto nel Mezzogiorno.

Dobbiamo rallegrarci del fatto che, anche se si è perduto un po' di tempo in sede di Comitato ristretto per concordare le linee di una riforma generale del sistema di coltivazione dei molluschi lamelli-branchi, si sia poi arrivati a prospettare soluzioni per una modifica sostanziale della situazione patologica evidenziata dai casi di colera verificatisi nel nostro paese. Dalla definizione del regime della stabulazione si è passati alla modifica sostanziale dei criteri informativi a cui deve ispirarsi l'allevamento ed il commercio dei mitili e soprattutto alla devoluzione alle regioni del compito di effettuare indagini microbiologiche periodiche delle acque destinate alla coltura: questo mi pare il risultato più importante.

Mi associo dunque all'onorevole Gasco nell'auspicare che questo provvedimento possa incontrare un facile iter nell'altro ramo del Parlamento, in modo da poter presto diventare operante.

Non credo che esso potrà essere approvato subito se si avrà nei prossimi giorni — così come sembra — lo scioglimento delle Camere. Anche se però di questo provvedimento si dovesse riparlare alla ripresa dei lavori parlamentari, sono dell'avviso che esso resterà una utile base di lavoro, anche se potrà essere migliorato rispetto alla formulazione attuale.

DE LORENZO. Desidero innanzitutto annunciare il voto favorevole del gruppo liberale nei confronti di questo provvedimento legislativo.

Vorrei poi rivolgere una preghiera al Governo perché agevoli il completamento dell'iter di questo progetto di legge, che ha una importanza veramente notevole, soprattutto per l'azione di prevenzione delle malattie infettive. Sappiamo, infatti, che alla base di molte malattie di natura batteriologica e probabilmente anche virale, nonché dell'epatite virale, c'è la diffusione di mitili non adeguatamente trattati.

D'ANIELLO. A nome del gruppo repubblicano, annuncio anch'io il voto favorevole a questo progetto di legge ed il mio compiacimento è tanto maggiore perché, oltre ad essere un parlamentare, sono un medico.

Nel Mezzogiorno, zona dalla quale provengo, abbiamo vissuto drammaticamente il problema dei mitili e delle conseguenze che ha portato nell'estate del 1973 il loro consumo incontrollato; quindi non possiamo che rallegrarci nel constatare che si è imboccata la via di disposizioni legislative che favoriscono, sì, gli interessi degli addetti alla coltura dei mitili, ma nel contempo — e direi soprattutto — provvedono a garantire la salute dei cittadini.

Il collega De Lorenzo ha fatto riferimento al problema dell'epatite virale: nel Mezzogiorno tale malattia è diffusa per circa l'80 per cento delle affezioni che si verificano e non è una novità il fatto che essa sia causata essenzialmente dall'uso di mitili inquinati.

FOSCHI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Dopo le dichiarazioni dei rappresentanti dei vari gruppi, non posso che ag-

VI LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 APRILE 1976

giungere il compiacimento del Governo per l'approvazione, da parte di questo ramo del Parlamento, di questo provvedimento che ha avuto un così complesso iter.

Desidero ricordare che costantemente il Governo ha sollecitato l'approvazione del provvedimento; e mi consenta l'onorevole Di Gioia di sottolineare che vi è stata una larga e continua collaborazione da parte dell'esecutivo per il miglioramento del testo e per il perfezionamento delle varie norme, che inizialmente erano elaborate in una forma indubbiamente inadeguata. Pertanto non ci sentiamo estranei a quanto di positivo è stato introdotto nel testo, anzi riteniamo che l'apporto del Ministero della sanità sia stato di qualche significato; così come riteniamo che l'aver superato il parere negativo espresso precedentemente dalla V Commissione bilancio rappresenti un fatto di notevole importanza, dal momento che — come anche nella precedente seduta avevo avuto modo di sottolineare — la legge, per quanto buona, sarebbe stata inefficace se non avesse potuto disporre di quel minimo di disponibilità finanziarie che erano state previste al momento della sua stesura.

All'onorevole De Lorenzo, che ha sollecitato il Governo affinché favorisca l'approvazione del progetto di legge anche presso l'altro ramo del Parlamento, desidero rispondere che mi auguro vi siano le condizioni perché questo avvenga, ma in ogni caso ritengo che il Governo sarà sollecito a completare l'iter del provvedimento anche alla ripresa dei lavori parlamentari.

Desidero anche sottolineare che, nel frattempo, il Governo non ha mancato di esercitare i propri poteri di indirizzo e di coordinamento per poter supplire, per quanto possibile, alla mancanza di nuove disposizioni legislative, essendo ben consapevole dei rischi connessi alla produzione ed al consumo di mitili non trattati adeguatamente, tanto più che di recente si è verificata una recrudescenza del fenomeno. Il che sta a dimostrare come, nel momento stesso in cui diminuisce l'attenzione per alcuni problemi, si ha la ripresa di un certo tipo di patologia, che è propria delle aree sottosviluppate del mondo. E infatti una caratteristica del nostro paese, in questa fase storica, di avere i problemi caratteristici sia della patologia dei paesi svi-

luppato, sia della patologia dei paesi sottosviluppati.

Mi auguro, perciò, che questo provvedimento legislativo possa giungere quanto prima in porto: nel frattempo posso assicurare che il Governo non mancherà di richiamare l'attenzione degli organismi locali su questa importante materia.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno e delle proposte di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta:

Disegno di legge n. 2458; e proposte di legge DE MARZIO ed altri, n. 625; e DI GIOIA ed altri, n. 2902, *in un testo unificato e con il titolo: «Norme igienico-sanitarie per la produzione, commercio e vendita dei molluschi eduli lamellibranchi» (2458-625-2902):*

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	30
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati Dolores, Allocca, Astolfi Maruzza, Baldi, Barba, Berlinguer Giovanni, Bianchi Alfredo, Boffardi Ines, Casapieri Quagliotti Carmen, Chiovini Cecilia, Cortese, Corvatta, D'Aniello, Del Duca, De Lorenzo, De Maria, Di Gioia, Ferri Mario, Gasco, La Bella, Menichino, Morini, Patriarca, Rampa, Sandomenico, Sgarlata, Signorile, Sisto, Venturoli e Zaffanella.

La seduta termina alle 18,5.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO